

Il giorno 6 luglio alle ore 15.30 ha inizio, via teams e dopo tempestiva convocazione, la seconda riunione operativa del TAVOLO CONDIVISO CARTABIA.

Sono presenti:

La dott.ssa Roberta di Clemente nella qualità di Presidente Coordinatore del Settore Civile

il dott. Raffaele Sdino nella qualità di Presidente della Prima Sezione

la dott.ssa Ornella Minucci nella qualità di delegata dal Presidente della Prima Sezione

il dott. Pietro Lupi nella qualità di Presidente dell'Ottava Sezione

la dottoressa Maria Carolina De Falco nelle qualità di delegata dal Presidente della Seconda Sezione

la dott.ssa Stefania Cannavale nella qualità di delegata dai Presidenti della Quinta e della Quattordicesima Sezione (Area esecuzioni)

la dott.ssa Roberta De Luca nella qualità di delegata dal Presidente della Sesta sezione

la dott.ssa Fiammetta Lo Bianco nella qualità di delegata dal Presidente dell'Ottava sezione

la dott.ssa Renata Palmieri nella qualità di delegata dal Presidente della Nona Sezione

il dott. Ulisse Forziati nella qualità di delegato dal Presidente della Decima sezione

il dott. Mauro Impresa nella qualità di delegato dai Presidenti dell'Undicesime e della Dodicesima sezione

l'avv. Roberto Arcella

l'avv. Roberta Foglia Manzillo

l'avv. Nathalie Mensitieri

Le funzioni di segretaria sono svolte dalla dott.ssa Stefania Cannavale.

Il Presidente Coordinatore apre la riunione precisando che, come già detto nel precedente incontro, le risposte che saranno date sono frutto di una prima lettura delle norme novellate e come tali non sono vincolanti; si tratta di un'occasione di confronto su tematiche di interesse generale.

Il Presidente fa, anche, presente che, dopo una riunione con tutti i Presidenti delle Sezioni Civili, in data 20.04.2023, ha dato delle indicazioni- interamente condivise dalla Presidenza del Tribunale- agli uffici amministrativi in ordine alla problematica dell'individuazione del rito applicabile in caso di opposizione a decreto ingiuntivo. Tale documento è stato caricato anche su questo Teams.

Si passa all'esame dei quesiti di interesse per il Tribunale e già proposti nel teams dall'Avvocatura.

In ordine al quesito n. 1: la Presidente fa presente che ogni questione è stata risolta con l'introduzione dei nuovi codici ministeriali. Residuano ancora questioni relative alla iscrizione dei procedimenti da trattare in camera di consiglio (es art 316 c.c.; art 262 c.c.) per i quali, allo stato, l'iscrizione tra gli ex affari di VG non è possibile per mancanza dei relativi codici.

In ordine al quesito n. 2 il Presidente Sdino fa presente che i giudici della Sezione hanno ritenuto di dare applicazione alla nuova disciplina che non prevede più la necessità dell'ordine di pagamento diretto da parte del Giudice e questo sia per i procedimenti di nuova iscrizione che per quelli ante Cartabia trattandosi di una modalità di esecuzione dell'adempimento.

In relazione al quesito n. 4 si rinvia al contenuto del documento a cui ha fatto riferimento la Presidente Di Clemente.

In relazione al quesito n. 5 la Presidente Di Clemente fa presente che anche sulla Consolle scompare l'evento udienza che non si rinviene nel ruolo della relativa udienza ma in quello relativo ai termini per il deposito di note scritte.

In relazione ai quesiti nn. 6 e 7 di interesse della Nona Sezione sono rese le risposte che seguono.

Quesito n. 6: La dott.ssa Renata Palmieri fa presente che si ritiene necessario il procedimento di correzione errore materiale (risposta 1 del quesito); se la convalida è avvenuta in assenza dell'intimato la correzione potrà essere effettuata dal giudice senza fissare comparizione delle parti; se, viceversa, la convalida è avvenuta in presenza dell'intimato che non si è opposto, la correzione potrà essere effettuata dal giudice ma solo previa fissazione di nuova udienza di comparizione delle parti

Quesito n. 7: Allo stato la sezione IX civile del Tribunale di Napoli , considerando che nel procedimento di convalida l'intimato può presenziare personalmente valorizza l'inciso del terzo comma dell'art 660 cpc che stabilisce che “(...)in luogo dell' invito e dell'avvertimento al convenuto previsti nell'art 163 terzo comma numero 7 contiene l'invito a **comparire nell'udienza indicata e l'avvertimento che se non comparisce o comparendo non si oppone il giudice convalida la licenza o lo sfratto ai sensi dell'art 663 cpc**”. Per tale motivo i giudici di detta sezione non ritengono necessario inserire gli avvertimenti indicati nel quesito 7) sottoposto dal COA, ma si sta procedendo a convalida considerando la norma speciale e l'avvertimento previsto dall'art 660 cpc.

In relazione al quesito 8 di interesse delle Sezioni dell'Area Esecuzione Civile la dott.ssa Cannavale risponde che in ordine all'art. 492 bis c.p.c. l'interpretazione della norma comporta che non si deve concludere l'intero procedimento nei 90 giorni. Infatti ai sensi dell'articolo 492 bis codice di procedura civile l'efficacia del precetto è sospesa per effetto della presentazione del ricorso al presidente del tribunale; la durata della sospensione si articola in modo differente a seconda che la ricerca dei beni avvenga a regime ovvero mediante accesso diretto alle banche dati dell'ufficiale giudiziario ovvero secondo la modalità transitoria e dunque mediante la richiesta rivolta in autonomia dal creditore ai gestori delle banche dati; nel primo caso la sospensione si protrae sino al rigetto del ricorso presentato al presidente del tribunale ovvero sino alla

comunicazione a cura dell'ufficiale giudiziario del processo verbale che reca l'indicazione degli esiti della ricerca; nel secondo caso la sospensione ha una durata convenzionalmente prestabilita dal legislatore per evitare che il creditore possa restare inerte e non attivarsi tempestivamente dopo aver ottenuto l'autorizzazione ad accedere quindi direttamente ai gestori delle banche dati. L'articolo 155 quinquies disposizioni attuazione codice di procedura civile stabilisce che il precetto già sospeso per effetto della presentazione del ricorso al presente il tribunale resti ulteriormente sospeso per 90 giorni dall'emanazione del provvedimento di autorizzazione alla ricerca sempre che il ricorso al presidente il tribunale sia proposto dopo la notificazione del precetto; il termine di sospensione di 90 giorni decorrerà invece dal momento in cui la notifica del precetto risulterà definitivamente compiuta laddove il momento perfezionativo di tale notificazione si dovesse collocare in un momento successivo tanto alla presentazione del ricorso al presidente del tribunale che a rilascio della sua autorizzazione

In relazione al quesito n. 9, di interesse di tutte le sezioni civili, interviene il dottor Forziati il quale, nei suoi decreti, prevede il deposito delle note entro tre giorni prima dell'udienza; il dottor Mauro Impresa riferisce che nella sua area prevale l'indicazione della scadenza del termine per il deposito delle note nel giorno dell'udienza precedentemente fissata (solo pochi colleghi indicano l'orario). La dott.ssa De Luca riferisce che, nella sesta sezione, si fissa il termine sino al giorno dell'udienza senza indicazione dell'orario. La dott.ssa Cannavale riferisce che, per la sua area, si fa coincidere il termine per il deposito di note scritte con la data dell'udienza come era stata fissata. Anche per l'Ottava sezione la dott.ssa Lobianco ed il Presidente Lupi affermano che i giudici fanno coincidere il termine per il deposito di note scritte con la data dell'udienza tabellarmente fissata. Per la sezione Famiglia, la dott.ssa Minucci riferisce che il termine per le note si fa scadere il giorno dell'udienza alle ore 8,00; se le note non arrivano entro quel termine non sono previste nullità e si provvede il giorno successivo. Per la Seconda Sezione la dott.ssa De Falco fa presente che i giudici si orientano per la coincidenza del termine per il deposito con la data di udienza; ci sono

divergenze circa l'inserimento di un invito di rispettare un orario preciso; la dott.ssa Palmieri riporta, per la nona sezione, che non viene indicato alcun orario.

In relazione ai quesiti nn. 11,12,14, 18 la dott.ssa Lo Bianco, per l'Ottava Sezione, riporta l'esito di discussioni circa la portata del giustificato motivo come complessità della causa; fa degli esempi, in presenza di una eccezione di prescrizione del convenuto l'attore potrebbe chiedere un termine per depositare atti interruttivi di prescrizione; precisa che i fatti costitutivi della pretesa non possono soggiacere al principio della non contestazione; ritiene che in presenza di una eccezione in senso stretto possa essere dato un termine; ovvero nel caso di documenti formati dopo nella disponibilità del convenuto (danno da perdita di relazione parentale, il convenuto può essere a conoscenza di fatti che possono mitigare e allora si può essere concesso il termine). Non si può parlare di rimessione in termini per cui viene dato il termine se il convenuto si costituisce all'udienza o addirittura si può rinviare in prosieguo prima udienza. Anche il dott. Impresa è d'accordo su tale interpretazione anche alla luce del novellato art. 101 cpc ultimo comma. La dott.ssa Palmieri, per la Nona sezione riferisce che il Presidente Sinisi reputando che con la nuova pronuncia della Cassazione la parte possa produrre documenti sino all'udienza, invita a dare il termine se richiesto onde evitare che in appello si debba riaprire l'istruttoria o sindacare la decisione del giudice circa l'errata valutazione della ricorrenza del giustificato motivo. Sostanzialmente non c'è ancora una lettura maggioritaria, esistono sia una lettura più ampia che una più restrittiva circa il giustificato motivo. Sicuramente non è possibile dare termini sfalsati; in tal senso sono d'accordo tutti i colleghi.

Per quanto concerne il quesito n. 13, i giudici ed i Presidenti presenti sono orientati nel ritenere le ordinanze ex artt. 183 ter e quater c.p.c. non compatibili con il rito semplificato. In particolare l'ordinanza ex art. 183 ter c.p.c. non è ritenuta compatibile sia perché il rito consente una decisione rapida e sia per la collocazione della norma. In tal senso propendono i colleghi della Nona sezione. Per la sesta sezione la dott.ssa De Luca evidenzia che il dato normativo contrasta con la compatibilità.

In relazione al quesito 16 solo i delegati della V e della IX sezione ritengono spostata la data sino all'udienza; i delegati e/o i presidenti delle altre sezioni ritengono che rimanga valido il termine come fissato sebbene non vi sia alcuna decadenza collegata al mancato deposito di note nei termini. Quindi non sono stati emessi nuovi decreti.

In relazione alla notifica telematica oggetto del quesito 15), i giudici ed i Presidenti presenti ritengono che, da oggi è entrato in vigore l'INAD per cui se si è inseriti in INAD è valida la notifica pec.

In relazione al quesito 17 la dott.ssa Minucci, per la Prima Sezione, rileva che non è obbligatorio il deposito delle dichiarazioni dei redditi bensì una particolareggiata dichiarazione relativa alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti. Vanno altresì indicate le condizioni relative alla prole per poter consentire un controllo da parte del Tribunale in ordine alla disciplina dei rapporti genitori figli proposta. Resta salva la possibilità per il giudice di richiedere ove ritenuto necessario ulteriore documentazione.

In ordine al quesito 19: In relazione alla sospensione dell'efficacia esecutiva ex art. 283 comma 3 c.p.c. secondo l'orientamento dei giudici e/o dei presidenti presenti l'istanza di cui al primo comma può essere proposta o riproposta se si verificano nuove circostanze e non è, invece, possibile la revoca della sospensione già concessa perché in tal senso interverrà semmai la sentenza.

La Presidente Di Clemente ringrazia tutti i presenti e convoca la prossima riunione alle ore 15.30 del 26 ottobre 2023.

Verbale chiuso alle ore 18,00

La segretaria


Il Presidente

Coordinatore

Dott.ssa Stefania Cannavale

dott.ssa Roberta Di Clemente

11/10/2022

 Stefano Lammare

Firma di CNMFRVMEF89D6900025990180z13sk9z31dWAtZQmQ=

N.ro	Classificazione 1	Classificazione 2	Quesito
1	Diritto di famiglia	PCT	<p>Stamattina ho provato a fare un deposito per un ricorso in materia di affidamento figli minori nati fuori dal matrimonio. Il deposito è stato rifiutato perchè, a detta dell'ufficio, andava iscritto nel registro volontaria giurisdizione e non nel contenzioso. Vista la riforma Cartabia e l'introduzione del rito unico in materia di famiglia e figli tutto dovrebbe andare nel registro contenzioso per cui mi chiedo se è stata raggiunta un'intesa con gli uffici su quale registro utilizzare per l'iscrizione a ruolo delle cause di affidamento dei figli minori nati fuori dal matrimonio. In più mi chiedevo se a questo punto si possa utilizzare il nuovo rito 473bis cpc oppure il vecchio rito del 337bis cpc applicabile ai procedimenti in materia di volontaria giurisdizione ed anche su questo mi chiedevo se fosse stata raggiunta un'intesa con gli uffici.</p>
2	Diritto di famiglia		<p>Vi contatto al fine di avere delucidazioni in merito alle novità introdotte in relazione al procedimento per ottenere ordine diretto di pagamento dal datore di lavoro, per l'assegno di mantenimento non versato dal padre del minore. Nel caso di specie ho una sentenza del 2013 che obbliga il debitore a versare mensilmente una somma a favore della mia assistita, per il mantenimento della prole. Il debitore non versa le somme dovute da anni, posso azionare la nuova procedura per richiedere l'ordine diretto di pagamento al datore di lavoro? O, trattandosi di sentenza del ante Cartabia, opera ancora la vecchia norma?</p>
3	Cassazione	Deposito del controricorso	<p>Sto trovando enormi difficoltà a seguire le istruzioni del sito della Corte di cassazione per il deposito telematico obbligatorio per il controricorso post riforma Cartabia</p>
4	Procedimento monitorio ante Cartabia	Rito	<p>Prima dell'entrata in vigore della riforma, esattamente l'8/2/23, viene depositato un ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice emette il decreto in data 4/5/23, dopo l'entrata in vigore della riforma. L'opposizione, con atto di citazione, segue il vecchio rito? In rete c'è un documento del Tribunale di Lecco inviato al COA locale, che così indica. Nel distretto o nel circondario c'è qualcosa di simile, un orientamento in tal senso?</p>

5	PCT	Visualizzazione udienze/scadenze	Come segnalato già verbalmente ad alcuni consiglieri dell'Ordine si segnala ed evidenzia che per alcune cause di Tribunale e di Corte di Appello (non tutte) allorquando l'avvocato riceve la pec con l'avviso di deposito di note di udienza in sostituzione dell'udienza in presenza scompare la segnalazione dell'udienza il giorno stabilito sicché se ne perde traccia. Non so se il problema è di alcune cancellerie che interpretano male la circostanza che l'udienza non si svolga in presenza e quindi per loro non si celebra oppure è un bug del sistema
6	Convalida di sfratto	Formula esecutiva	Sottopongo, alla Vs attenzione, la questione relativa ad una convalida di sfratto per morosità concessa dal G.I. in data 27.03.2023, nella quale viene disposto che "la cancelleria provveda ad apporre la formula esecutiva." Nell'immediato viene richiesto, con apposita istanza, la cd formula esecutiva del provvedimento, nelle more l'istanza viene rifiutata dalla cancelleria con la motivazione: atto rifiutato per l'entrata in vigore della Legge Cartabia. A questo punto, per mettere in esecuzione il provvedimento come si potrebbe procedere? 1) presentare un'istanza di correzione di errore materiale, ove si chiede l'eliminazione dell'apposizione della formula esecutiva; 2) scaricare dal fascicolo telematico l'intimazione di sfratto con la convalida di sfratto apporre l'attestazione di conformità come prevista dalla legge Cartabia e insieme all'atto di precetto notificare il tutto all'inquilino.
7	Convalida di sfratto	Atto introduttivo	Nelle intimazioni di sfratto se è necessario inserire anche qui il riferimento alla obbligatorietà della difesa tecnica mediante avvocato, nonchè, il riferimento alla presentazione dell'istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio, qualora ne sussistano i presupposti.

8	Esecuzione civile	Ricerca dei beni da pignorare	<p>Notifico decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo, unitamente all'atto di precetto, lo scorso 17 febbraio. Decorso il termine di 10 giorni dalla notifica del precetto, formulo istanza ex art. 492 bis c.p.c. all'Ufficiale Giudiziario competente. L'UNEP in questione risponde tempestivamente di non essere in grado di effettuare le suddette ricerche per mancanza dei mezzi informatici necessari. Pertanto, esibendo predetta comunicazione, rivolgo la mia richiesta all'Agenzia delle Entrate dell'Emilia-Romagna. Leggendo la riforma Cartabia sul punto, ho capito che il termine di cui all'art. 481 c.p.c. (90 giorni dalla notifica del precetto entro cui iniziare l'esecuzione) rimane sospeso dall'istanza proposta all'Ufficiale Giudiziario sino alla comunicazione dello stesso. Una volta, però, che l'UNEP certifica l'impossibilità di eseguire le ricerche, cosa succede? Se ben ho inteso, il novellato art. 155 quinquies Disp. att. c.p.c. al terzo comma prevede che il termine ex 481 c.p.c. rimanere sospeso per ulteriori 90 giorni a decorrere dalla comunicazione da parte dell'UNEP che l'accesso alla banche dati non è stato possibile. Pertanto, salvo errori, in attesa che l'Agenzia delle Entrate mi risponda, intuisco che i termini per l'efficacia del precetto rimangono sospesi per detti 90 giorni.</p> <p>Oppure tutta la procedura ex art. 492 bis c.p.c. deve concludersi entro i 90 giorni dalla notifica del precetto, pena l'inefficacia dello stesso?</p>
---	-------------------	-------------------------------	--

9	Note 127-ter	Termine ad orario	<p>Poichè sto ricevendo, ai sensi dell'art.127 ter cpc, vari decreti per la sostituzione dell'udienza con note da depositare fino all'udienza e, in qualche caso anche con l'indicazione dell'orario (ad es. entro le 8,30 del giorno dell'udienza); poichè pur inviando le note la mattina del giorno precedente, le stesse non vengono accettate tempestivamente, ritengo sia il caso di trovare una soluzione. Ed infatti per un'udienza di ieri in Corte di Appello di Napoli, soltanto dopo i solleciti telefonici e dopo aver mandato in Cancelleria la mia collaboratrice, gli addetti hanno accettato la busta; ma soltanto dopo le 11,30, laddove l'udienza era fissata alle 9,30.</p> <p>Se troviamo qualche Giudice cavilloso e precisino, potrebbe capitare che non prenda atto della presenza provvedendo di conseguenza e pregiudicando la parte, anche se non ha alcuna responsabilità. Il momento del completamento del deposito in via telematica, infatti, dipende dalla Cancelleria per cui un ritardo o un'inadempienza di terzi non può gravare sulla parte. +</p>
---	--------------	-------------------	---

10	Diritto di famiglia	Appello	L'art 35, co 4, Dlgs 149/2022 (quanto alle impugnazioni) richiama solo le "norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile" che si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28/2/2023, quale che sia la data di introduzione del giudizio di primo grado. Tra le norme richiamate dal predetto comma 4 non ci sono gli art. 473-bis.30 e segg, che disciplinano l'appello in materia di persone e famiglia, norme che, in alcuni casi disciplinano il rito in maniera profondamente divergente rispetto a quello previgente (es. il 473-bis.32 prevede la costituzione dell'appellato 30 giorni prima dell'udienza, anche quanto all'appello incidentale, e la facoltà di replica su quest'ultimo dell'appellante fino a 20 giorni prima e successiva controreplica fino a 10 giorni prima). Ciò vuol dire che il "vecchio rito" appello famiglia è conservato per tutti i procedimenti introdotti in primo grado prima del 28/2/2023, applicandosi il primo comma dell'art. 35? A me pare di sì
11	Processo civile	Rito semplificato	In che cosa può consistere il "giustificato motivo" per la concessione di ulteriori termini alla prima udienza? Poiché la concessione di tali termini non è automatica, ciò vuol dire che nel ricorso devono tendenzialmente essere esplicitate tutte le difese in fatto ed in diritto ed indicati tutti i mezzi di prova, come nel rito del lavoro?
12	Processo civile	Rito semplificato	Se il ricorrente replica in udienza alle eccezioni del convenuto con mere deduzioni in diritto, il convenuto può richiedere i termini ex art. 281 duodecies per articolare mezzi di prova che s'accorge, alla luce delle difese in diritto dell'attore, di aver omesso di indicare?
13	Processo civile	Rito semplificato	Le ordinanze definitive ex art. 183-ter e 183-quater sono compatibili con il rito semplificato?

14	Processo civile	Rito semplificato	La valutazione del giustificato motivo per la concessione dei termini ulteriori ex 281 duodecies può essere ricondotta a ragioni di opportunità oppure deve consistere in una necessità della parte sorta dalle difese avversarie? Tali termini possono essere concessi sfalsati?
15	PCT	Notifiche PEC	Dopo l'entrata in vigore della riforma, è possibile notificare ad un commercialista il ricorso per la separazione di coniugi al suo indirizzo PEC?
16	Processo civile	Note di trattazione scritta	Ho un'udienza fissata da rinvio da dicembre 2022 già con assegnazione del termine di trattazione scritta "fino a cinque giorni prima dell'udienza". Con l'entrata in vigore dell'art. 127-ter tale termine si può ritenere spostato alla data dell'udienza?
17	Processo civile	Rito famiglia	Nelle separazioni consensuali è obbligatoria l'allegazione delle dichiarazioni dei redditi?
18	Processo civile	Rito semplificato	Se per la concessione dei termini per modificare le domande, eccezioni e per indicare mezzi di prova e depositare documenti deve dipendere da giustificato motivo, si può dire che si tratta di nient'altro che di una ipotesi di rimessione in termini ex art. 153 cpc?
19	Impugnazioni civili	Sospensione efficacia esecutiva	La possibilità di reiterare l'istanza di sospensione non concessa si può tradurre anche nella possibilità di chiedere la revoca, se sopravvengono modifiche di fatto, della sospensione già concessa?
20	Cassazione	Termine controricorso sul ricorso incidentale	Poiché il 371 cpc non è chiaro nella parte in cui rinvia al 370, da quando decorre il termine per depositare il controricorso in risposta al ricorso incidentale?